



Comune di Fiumicello Villa Vicentina

Regolamento Comunale per la concessione del patrocínio, di contributi o benefici economici ad associazioni, soggetti pubblici e privati

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25.11.2020

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e ss. mm., i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o enti, anche religiosi, senza fine di lucro che svolgono le proprie attività in settori ritenuti, alla luce dei compiti istituzionali e statutari, meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale in correlazione ai bisogni e alle esigenze della comunità locale con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, ai seguenti ambiti di intervento

1. Socio assistenziale
2. Culturale
3. Sportivo
4. Sicurezza, protezione dell'ambiente
5. Valorizzazione del tessuto economico
6. Ricreativo
7. Turistico
8. Attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.

La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

1. le concessioni in uso gratuito o a prezzi concordati rispetto ai prezzi di mercato di spazi comunali per periodi inferiori ai 180 giorni a persone fisiche o giuridiche in relazione ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale e per le quali la messa a disposizione dei locali costituisce una forma di collaborazione operativa finalizzata alla concreta realizzazione dell'iniziativa;
2. i rimborsi spesa riconosciuti a persone fisiche o giuridiche in relazione a iniziative patrocinate o organizzate dall'amministrazione comunale;
3. i riconoscimenti legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie e simili conferiti direttamente dall'Amministrazione Comunale;
4. le forme di contribuzione che per legge, altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono:
 - a) contributi e sovvenzioni in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale per le quali si demanda ad apposita disciplina comunale;
 - b) riduzioni o esenzioni tariffarie o tributarie previste per legge o regolamento.

ART. 2 - FINALITA'

Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni o negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, garantendo in tal modo l'effettività dell'azione amministrativa del Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia previsti dall'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 - CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE

Fatto salvo quanto indicato nell'art.1, l'Amministrazione Comunale in sede di erogazione dei contributi è chiamata a valutare con attenzione, ai fini dell'erogazione e della quantificazione dei medesimi, il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi bisogni e interessi della Comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio e alle proprie finalità istituzionali e statutarie.

Ai fini della concessione dei contributi ordinari, compatibilmente con la somma stanziata in sede di Bilancio di Previsione, ed in particolare allo scopo di determinarne priorità ed intensità, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

1. Numero degli aderenti all'ente o associazione aventi età inferiore ad anni 18 aventi residenza a Fiumicello Villa Vicentina;
2. Numero degli aderenti all'ente o associazione aventi residenza a Fiumicello Villa Vicentina;
3. Numero degli aderenti all'ente o associazione aventi età inferiore ad anni 18
4. Numero degli aderenti all'ente o associazione
5. livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
6. livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
7. grado di rilevanza territoriale dell'attività;
8. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
9. capacità delle iniziative di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della comunità territoriale;
10. quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate. In caso di attività sportive, numero di gare o tornei a quali la/le squadre dell'associazione sportiva hanno partecipato;
11. originalità e innovazione delle attività e delle iniziative
12. programmate nell'ambito del settore di intervento;
13. livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di soggetti pubblici;
14. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazione/o soggetti;
15. quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari dell'associazione richiedente il contributo per lo svolgimento dell'attività programmata;
16. coinvolgimento di persone segnalate dai servizi sociali del comune;
17. gratuità o meno delle attività programmate;
18. presenza sul territorio;
19. accessibilità alle persone con disabilità.

Ai fini della concessione di contributi straordinari si prenderanno in considerazione i seguenti criteri generali:

1. concessione del patrocinio da parte del Comune;
2. livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
3. livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
4. grado di rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'attività;
5. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
6. qualità, originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
7. livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di soggetti pubblici;
8. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazione/o soggetti;
9. capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della comunità territoriale;

10. quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari dell'associazione richiedente il contributo per lo svolgimento dell'attività programmata;
11. coinvolgimento di persone segnalate dai servizi sociali del comune;
12. gratuità o meno delle attività programmate;

ART. 4 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI EROGABILI

I contributi economici di cui al presente Regolamento sono erogabili in relazione:

1. All'attività ordinaria svolta annualmente a norma di statuto o atto costitutivo dai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento (contributo ordinario);
2. Ad una specifica e particolare attività, iniziativa o bisogno correlato alle esigenze operative dei soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, dei cittadini, del territorio o dell'Amministrazione Comunale (contributo straordinario).

ART. 5 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Al fine dell'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti interessati dovranno, di norma, presentare domanda entro i termini sotto indicati:

1. per i contributi di cui al precedente art. 4 comma 1 (contributi ordinari) entro il termine stabilito con apposito avviso pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale e all'albo pretorio on line. Nell'avviso devono essere indicati almeno:
 - a. l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - b. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - c. le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - d. la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - e. i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
 - f. le modalità di erogazione del contributo.L'avviso è adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito del Comune.
2. entro il 30 ottobre dell'anno in cui è svolta o si intende svolgere l'attività, l'iniziativa o si è creato il bisogno per il caso previsto all'art. 4 punto 2) (contributo straordinario);

ART. 6 - CONTRIBUTI ORDINARI

Sono definiti contributi ordinari le erogazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare ai beneficiari un sostegno alle spese di gestione ordinaria della propria organizzazione. Tali contributi sono erogati su base annuale.

Per ottenere la concessione di contributi finanziari ordinari, gli enti interessati dovranno presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:

- a. relazione contenente la descrizione, degli obiettivi e della finalità dell'attività che si intende svolgere nell'anno per la quale si chiede il contributo;
- b. elenco degli associati con specificazione di quelli che sono residenti nel Comune;
- c. rendiconto di tutti gli eventi, attività, tornei di rilevanza locale, regionale o nazionale che l'associazione ha organizzato e/o a cui ha partecipato nell'anno corrente;
- d. ultimo bilancio approvato;
- e. copia dello statuto se non presentato in precedenza o in caso di variazione dell'originale già depositato;
- f. ogni altra documentazione ritenuta necessaria e/o richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono definiti contributi straordinari le somme di denaro erogate per l'organizzazione di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'amministrazione di particolare rilievo.

Per poter ottenere la concessione di contributo straordinario gli interessati dovranno presentare in allegato alla domanda i seguenti documenti:

- a) un progetto indicante i destinatari, gli obiettivi, la gratuità o meno dell'evento, la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio, le modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) una stima dei costi previsti per l'intera iniziativa o un rendiconto dei costi sostenuti qualora l'iniziativa sia già stata realizzata e l'entità e/o il tipo del contributo economico richiesto;
- c) una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri soggetti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo o per il soddisfacimento dei bisogni evidenziati;
- d) ogni altra documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale.

Il contributo eventualmente concesso deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della dicitura: "iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Fiumicello Villa Vicentina".

Entro il termine stabilito con il provvedimento di assegnazione del contributo, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto.

In particolare le spese, cui i contributi erano destinati, dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle fatture/ricevute fiscali. La mancata presentazione del rendiconto nel termine assegnato o la mancata pubblicizzazione dell'iniziativa senza la dicitura di cui sopra, comportano la revoca del contributo e l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione;

ART. 8 -MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Giunta comunale provvede periodicamente, tramite predisposizione di appositi piani di riparto, anche separati per ogni diverso ambito di attività dei soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, all'individuazione della somma complessiva da destinare alla concessione dei contributi, tenuto conto delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio.

Il Responsabile del servizio competente eroga i contributi ordinari in un'unica soluzione sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e i contributi straordinari sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale in apposite delibere.

Salvo casi particolari debitamente motivati dalla Giunta Comunale nelle delibere, i contributi straordinari vengono erogati a consuntivo dell'attività svolta.

In ogni caso deve essere presentata all'ente idonea documentazione attestante le spese sostenute, pena l'esclusione da ogni altra successiva erogazione contributiva;

In casi particolari è ammessa l'erogazione di contributi anche nel caso in cui i soggetti indicati all'art. 1 del presente regolamento presentino domanda di contributo straordinario al di fuori dei termini di cui all'art. 5, previa verifica da parte della Giunta Comunale della compatibilità del contributo richiesto con le risorse allocate in Bilancio.

ART 9 - FORME PARTICOLARI DI CONTRIBUZIONE

Fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 2, ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contributi ordinari nei riguardi di gruppi, comitati, associazioni o enti senza fine di lucro comunque denominati, le seguenti forme di aiuto e supporto all'attività dei medesimi:

- a) concessione di immobili in comodato, diritto reale di godimento o locazione a canoni inferiori a quelli di mercato e da destinarsi a sede dei beneficiari o ad altro utilizzo finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari. La differenza tra il valore di mercato del canone e quello effettivamente richiesto è da considerarsi contributo economico a tutti gli effetti e deve essere quantificato nell'atto amministrativo di assegnazione dell'immobile, riportato nel contratto o convenzione successivamente stipulata e pubblicato a norma di Legge ai fini del principio della trasparenza. Il canone di mercato è da calcolarsi con riferimento ai prezzi indicati dall'osservatorio immobiliare (OMI) dell'agenzia delle entrate per l'ultimo semestre pubblicato.
- b) concessione di palestre, campi, piste e spazi e attrezzature ad uso sportivo ad associazioni sportive o ad altri enti, gruppi o comitati comunque denominati, a canoni inferiori al costo di gestione posto a carico del comune per il loro utilizzo. La differenza tra il costo di gestione posto a carico del Comune per il tempo di utilizzo dell'attrezzatura sportiva e il corrispondente canone versato è da considerarsi contributo economico a tutti gli effetti, deve essere quantificato nell'atto amministrativo di concessione e deve essere pubblicato a norma di Legge ai fini del principio della trasparenza amministrativa. Il costo di gestione di riferimento per l'individuazione dell'importo del contributo è calcolato dai competenti uffici prendendo a riferimento i costi di gestione della struttura dell'anno solare precedente.

ART. 10 - PATROCINIO

Il Patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori ed espressione della simbolica adesione da parte del comune. Il Patrocinio di iniziative, manifestazioni e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo. La concessione del Patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento. Con un medesimo atto deliberativo della Giunta può disporre contestualmente la concessione del Patrocinio e la concessione del contributo straordinario.

Il Patrocinio del Comune autorizza il soggetto richiedente, limitatamente alla manifestazione, all'iniziativa o al progetto per il quale è concesso, all'utilizzo dello stemma del Comune.

Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della dicitura: "con il patrocinio del Comune di Fiumicello Villa Vicentina".

ART. 11 DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

Ai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

ART. 12 - CONTRIBUTI PLURIENNALI

Il Comune può assegnare contributi straordinari anche per specifici programmi o progetti di durata pluriennale.

Nella valutazione dei programmi e dei progetti, l'amministrazione darà priorità a quelli che presentano elementi di collegamento con la programmazione e l'attività comunale.

ART. 13 - ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento precedentemente approvato, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.